

Bruxelles, 11.2.2016
COM(2016) 64 final

ANNEX 3 – PART 1/6

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione

dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO II – PARTE 1

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

1. Per le merci elencate nell'allegato II(a), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per le merci elencate nell'allegato II(b), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:
 - sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
 - otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
 - nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
 - dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
 - undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
 - dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
 - tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
 - quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
 - quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.
3. Per le merci elencate nell'allegato II(c), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:
 - dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 95% del dazio di base;
 - tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;
 - quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'85% del dazio di base;
 - quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
 - sedici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
 - diciassette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 65% del dazio di base;

- diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
 - diciannove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base;
 - venti anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;
 - ventuno anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
 - ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;
 - ventitré anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
 - ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;
 - venticinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.
4. Per le merci elencate nell'allegato II(d), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio degli Stati partner dell'EAC sono esclusi da qualsiasi forma di soppressione progressiva dei dazi prevista dal presente allegato.